22098/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Immigrazione; mancata audizione richiedente; conseguenze

Dott. Pietro Campanile	Presidente
Dott. Laura Tricomi	Consigliere
Dott. Guido Mercolino	Consigliere
Dott. Andrea Fidanzia	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Ud. 17/9/2020 PU

Cron. 22098

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 26753/2018 r.g. proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avv. (omissis) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO dell'INTERNO (CF (omissis)), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE depositato il 6/08/2018;

2741/2020

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/9/2019 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Ceroni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udita, per il ricorrente, l'Avv. (omissis) (per delega), che ha chiesto accogliersi il ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) , nato a (omissis) , ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione in relazione al decreto n. 1830/18 del 6 agosto 2018, con il quale il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua istanza di protezione internazionale: status di rifugiato o, in subordine, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Tribunale ha preliminarmente disatteso, stante la mancata allegazione di elementi di novità e l'esauriente disamina da parte della Commissione Territoriale, l'istanza del difensore di audizione del richiedente, nonostante la mancata videoregistrazione del colloquio in fase amministrativa.

3. Il decreto, pubblicato il 6.8.2018, è stata impugnato da (omissis) (omissis) con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Con ordinanza datata 19.1.2019 la causa è stata rinviata alla discussione in pubblica udienza, in relazione alle censure dedotte nel primo e secondo motivo di ricorso, riguardanti la questione della necessaria audizione, pur in caso di decisione conseguente ad udienza, del richiedente, quale condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell'esercizio del diritto di difesa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di erronea e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 251/2007, in ordine al mancato corretto esercizio dei poteri officiosi del tribunale per approfondire il tema della sussistenza o meno di atti di persecuzione in danno del richiedente, e ciò anche attraverso l'audizione giudiziale di quest'ultimo per lo scrutinio della sua credibilità.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., vizio di erronea a falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 16 della Direttiva 32/2013/UE, con conseguente nullità della sentenza impugnata, sempre in relazione alla necessità di audire il richiedente per la corretta valutazione sulla credibilità di quest'ultimo da parte del giudice del merito.

3. Con il terzo motivo si denuncia, la violazione dell'art. 5, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria.

4. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente - riguardando la medesima questione relativa alla dedotta necessità dell'audizione del richiedente nella fase istruttoria del giudizio di merito - e devono essere rigettati.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale si è sottratto totalmente al dovere di cooperazione. Più in particolare, in considerazione del fatto che la videoregistrazione del colloquio non era avvenuta, il giudice di merito avrebbe potuto, nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs n. 25/08, ascoltare nuovamente il ricorrente soprattutto per dipanare le presunte lacune del suo racconto.

4.1. L'esame della censura non può prescindere da una sorta di *actio finium regundorum* dei limiti del presente giudizio: premesso che non è dubitabile che il giudice del merito abbia la facoltà, in virtù dei principi generali (nella specie accentuati dall'obbligo di cooperazione), di disporre l'audizione del richiedente, si tratta di stabilire, come suggerisce l'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, se (ed eventualmente, a quali condizioni) in assenza

della videoregistrazione del colloquio, sussista l'obbligo di procedere all'effettuazione di tale incombente.

4.2 Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d'impugnazione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019).

Tale interpretazione è conforme agli articoli 12,14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE.

Tale Corte, infatti, nella sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, ha statuito che «La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 14 di detta direttiva, e

che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva».

La Corte di Giustizia, ha, in particolare, evidenziato, nella sentenza sopra citata, ai punti 42,43 e 44, che l'accertamento di una eventuale violazione dei diritti della difesa deve essere sempre condotto alla luce delle circostanze specifiche che caratterizzano la singola fattispecie, avendo riguardo alla natura dell'atto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme che regolano la materia interessata. Ne consegue che l'obbligo di esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto – previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure – deve essere interpretato alla luce dell'intero procedimento di esame della domanda di asilo, segnatamente con riguardo alla stretta interconnessione tra il procedimento di impugnazione e quello di primo grado davanti all'autorità amministrativa, nell'ambito del quale l'articolo 14 della direttiva attribuisce al richiedente il diritto al colloquio personale. Peraltro, dato che, in caso di eventuale ricorso, il verbale dell'audizione deve essere inserito nel fascicolo e costituisce un elemento fondamentale nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto condotto dal giudice adito, qualora il giudice ritenga di poter decidere sulla base dei soli elementi del fascicolo - come nel caso di una domanda manifestamente infondata - non sussisterà in capo allo stesso alcun obbligo di ascoltare nuovamente il richiedente per espletare correttamente l'esame previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva. In detto caso, un'accelerazione della procedura viene considerata rispondente all'interesse sia degli Stati membri, sia del richiedente stesso.

4.2.1 Né, peraltro, l'obbligo del giudice investito dell'impugnazione di provvedere necessariamente ad una nuova audizione del richiedente può eventualmente affermarsi in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 marzo 2020 C-406/18, che, nel fare

riferimento alla sentenza Sacko sopra esaminata, ha così ha osservato al punto 31:

" la Corte ha anche avuto occasione di rammentare che, in linea di principio, è necessario prevedere, nella fase giurisdizionale, un'audizione del richiedente a meno che non ricorrano determinate condizioni cumulative".

In proposito, va osservato che tale affermazione è stata argomentata con il mero richiamo specifico ai punti nn. 37 e da 44 a 48 della precedente sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16 dall'esame dei quali, tuttavia, non emerge affatto il riconoscimento del diritto del richiedente di essere sempre e comunque sentito in sede giurisdizionale.

Esaminando nel dettaglio tali punti, è pur vero che nel punto 37 della sentenza Sacko viene osservato che l'assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso integra una restrizione del diritti della difesa, tuttavia, al punto 38, la Corte UE aveva precisato che "secondo la giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che questa rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza dei diritti garantiti.."

Al punto 39, la Corte Ue aveva, altresì, evidenziato che "un'interpretazione del diritto di essere ascoltato – che è garantito dall'art. 47 della Carta - nel senso che quest'ultimo diritto non riveste un carattere assoluto è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, alla luce della quale deve essere interpretato il citato articolo 47 posto che i suoi commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecatoresc Horatiu- Vasile Cruduleci, C-205/15, Eu:C2016:499, punti 40 e 41 giurisprudenza citata)...".

Nell'ulteriore sviluppo argomentativo, la Corte UE era poi giunta alle conclusioni già sopra illustrate (punti 42, 43 e 44), ovvero che la necessità

che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato dall'art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, che va, a sua volta, interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, che è caratterizzata da una stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede.

All'esito del suo articolato percorso motivazionale, la Corte ha, infine, affermato (sempre al punto 44) che " tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado".

Infine, la Corte di Giustizia, nella predetta sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16, Moussa Sacko, nell'intento di lasciare al giudice ampia discrezionalità nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e diritto di cui all'art. 46 direttiva, ha concluso al punto 48, che, "sebbene l'art. 46 della direttiva 2013/32 non obblighi il giudice adito con ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale ad ascoltare il richiedente in tutti i casi", il legislatore nazionale non può impedire al giudice investito del ricorso di organizzare l'audizione del richiedente se lo ritiene necessario ai fini dell'esame.

Nessuno spunto può quindi trarsi dalla sentenza Sacko, richiamata dalla più recente 19 marzo 2020 C-406/18, per configurare in capo al giudice l'obbligo di sentire sempre e comunque il richiedente in sede di ricorso di impugnazione.

4.2.2 Neppure la sentenza della Corte Gius. Ue del 6 luglio 2020 C-517/17, *Mikiyos Addis*, fornisce elementi utili per sostenere la tesi della necessaria audizione del richiedente da parte del giudice.

La sentenza in esame è intervenuta in una fattispecie in cui l'autorità Amministrativa tedesca aveva rigettato l'istanza di protezione del

richiedente senza il previo colloquio personale ed ha ritenuto, al punto 68, che sarebbe incompatibile con l'effetto utile della direttive procedure, in particolare con gli articoli 14 , 15 e 34 che il giudice investito del ricorso possa confermare una decisione adottata dall'autorità accertante in violazione dell'obbligo di dare al ricorrente la facoltà di sostenere il colloquio personale senza procedere esso stesso all'audizione del richiedente.

Al punto 69 viene quindi affermato che, in mancanza di una siffatta audizione, il diritto del richiedente ad un colloquio personale " non sarebbe garantito in nessuna fase della procedura d'asilo", il che vanificherebbe una garanzia che il legislatore dell'Unione ha ritenuto fondamentale nell'ambito di tale procedura" .

In conclusione, anche in quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia, non confutando il principio in precedenza affermato della stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, ha ritenuto essenziale garantire al richiedente non il diritto al colloquio in ogni fase della procedura, ma almeno in una fase, che sarà quella di natura giurisdizionale, ove il diritto al colloquio non sia stato garantito in quella amministrativa o giurisdizionale (come appunto avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza *Mikiyos Addis).*

4.2.3 Di tutt'altro tenore sono, invece, le ulteriori pronunce della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 luglio 2018, C- 585/16 , Alheto, e del 4 ottobre 2018, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekiva, C – 652/16), che hanno precisato che la locuzione " ex nunc" e l'aggettivo "completo" mettono in evidenza l'obbligo del giudice di procedere ad una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l'adozione della decisione da parte dell'Autorità amministrativa, purché i nuovi elementi non siano stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso e siano stati presentati in maniera sufficientemente concreta per essere esaminati e siano sufficientemente distinti dagli elementi che l'autorità accertante aveva già considerato.

4.2.3.1 Anche alla luce di tali autorevoli decisioni comunitarie, questa Corte ha già statuito che, in considerazione della necessità di leggere l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della

direttiva 2013/32/UE, nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all'audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 23/10/2019).

4.2.3.2 In particolare, è stato evidenziato dalla pronuncia sopra citata che "..in tal caso, non appare sufficiente a garantire la tutela del contraddittorio la mera fissazione dell'udienza di comparizione, atteso che l'esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, affermato dal citato art. 46 par. 3 della direttiva 2013/31, non può prescindere dall'audizione, sui nuovi fatti, del richiedente medesimo, se da costui sollecitata, quale necessario strumento per la realizzazione dell'effettività della tutela, affermata dall'art. 46 par. 1 della direttiva citata...".

4.2.3.3 Ad un tale fondamentale approdo questa Corte, nella citata sentenza n. 27073/2019, è pervenuta dopo aver condivisibilmente rilevato come l'audizione del ricorrente sui nuovi temi introdotti nel ricorso (se sufficientemente distinti e significativi) costituisca il momento centrale in cui si esprime il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, ove su quei temi il richiedente non sia stato sentito dalla Commissione, tenuto conto che "..l'audizione costituisce uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, non solo sulla base del suo contenuto, ma anche delle modalità attraverso cui esso viene riferito dal richiedente (e ciò giustifica la previsione della obbligatoria videoregistrazione del colloquio ex art. 35 bis d.lgs 35/2008) a fronte di situazioni solitamente assai difficili da documentare o da provare compiutamente...".

4.2.4 Giova, a questo punto, evidenziare che le riflessioni scaturenti dall'esame della normativa e dalla giurisprudenza comunitaria possono rivelarsi inappaganti alla luce dell'obbligo di procedere alla videoregistrazione del colloquio e della sua conseguente acquisizione agli

atti della fase giudiziaria successiva a quella svoltasi davanti alla commissione, previsto dal richiamato art. 35 bis d.lgs n. 25/2008.

Tale *quid pluris* del nostro ordinamento induce ad indagare in maniera approfondita sul rapporto fra il colloquio e la sua videoregistrazione: quest'ultima costituisce, all'evidenza, un indispensabile strumento per consentire al giudice di procedere a un esame completo degli aspetti narrati dal richiedente la protezione internazionale (si sono espresse in termini di videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, Cass. 17717/2018 e 2817/2019, richiamate da Cass. n. 27073/2019).

Peraltro, anche la presenza di una videoregistrazione non toglie che l'audizione dell'interessato rappresenti comunque un momento centrale per valutare la credibilità e la coerenza del racconto del richiedente, come può desumersi, invero, anche dal comma 10 lett a) dell'art. 35 bis d.lgs n. 35/2008 (che pur rimette la doverosità dell'audizione alla valutazione del giudice) secondo cui:" E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la registrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato...".

Tuttavia, ove il giudice non ritenga doverosa l'audizione del richiedente e manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione, ad avviso di questo Collegio, se, da un lato - come è stato più volte sopra ribadito - la necessità di dar corso a tale audizione non costituisce una conseguenza automatica della fissazione dell'udienza di comparizione, in ogni caso, lo stesso giudice non può sottrarsi comunque a tale incombente (oltre che nell'ipotesi già evidenziata di nuove allegazioni), in primo luogo, quando ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti.

In una tale eventualità, anche se l'art. 35 bis comma 10 lett. b) si limita a prevedere come doverosa la sola fissazione dell'udienza di comparizione, un'interpretazione della norma predetta, che contempli anche la necessità dell'audizione del richiedente, si impone, per garantire al richiedente il diritto ad una tutela effettiva a norma dell'art. 46 par. 1 della direttiva

2013/32, quantomeno nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti in ordine ad eventuali incongruenze e/o contraddizioni riguardanti il racconto reso dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.

In tali casi, ove il giudice si limitasse a richiedere ed ottenere i chiarimenti soltanto mediante allegazioni di natura cartolare, a prescindere dal rilievo che senza l'audizione dell'interessato verrebbe meno uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, in ogni caso, si impedirebbe l'acquisizione di materiale probatorio utile per la decisione, soprattutto se favorevole al richiedente, tenuto conto che, a norma dell'art. 3 comma 5°, in virtù del c.d. principio dell'onere della prova attenuato, anche le stesse dichiarazioni del richiedente possono essere poste a fondamento del diritto vantato dal ricorrente con la domanda di protezione internazionale se...." a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile...".

4.2.5 Ritiene, inoltre, questo Collegio, che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale, sia doverosa comunque una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto), ma anche quando quest'ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti.

4.2.5.1 Una tale interpretazione si impone in quanto se, da un lato, si ammette, ai fini dell'esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, che il giudice sia tenuto all'audizione del richiedente che abbia svolto nuove allegazioni, ove sufficientemente circostanziate e rilevanti, dall'altro, non vi è motivo per cui il giudice debba sottrarsi al dovere di approfondimento istruttorio - soprattutto in assenza della videoregistrazione del colloquio - in relazione ai chiarimenti sollecitati dallo stesso ricorrente in ordine alle eventuali contraddizioni e/o incongruenze rilevate nel suo racconto dalla Commissione Territoriale, purché la sua istanza sia, analogamente, circostanziata e specifica.

4.2.5.2 Ritiene, infatti, questo Collegio che, non avendo il giudizio ex art. 35 bis d.lgs n. 25/2008 natura di impugnazione in senso stretto del provvedimento amministrativo della Commissione territoriale, il richiedente, nel determinare il *thema decidendu*m in sede giurisdizionale, così come può allegare nuovi elementi di fatto a fondamento della sua pretesa (vedi Cass. n. 27073, che ha richiamato Cass. S.U. n. 19393/2009 e Cass. n. 7385/2017), altrettanto, può precisare gli elementi già dedotti in sede amministrativa – con un'eventuale diversa chiave di lettura – offrendosi di fornire quei chiarimenti resisi necessari in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione territoriale nel decreto di rigetto.

4.2.5.3. L'obbligo del giudice di provvedere all'audizione del richiedente che abbia formulato nel ricorso un'istanza circostanziata, nei termini sopra illustrati, trova – come in caso di nuove allegazioni - parimenti una giustificazione in base al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 46 par. 1 direttiva 2013/32, alla luce del quale va letto anche l'art. 16 (contenuto del colloquio personale) della direttiva procedure (2013/32/UE), secondo cui " *Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni".*

4.2.5.4 Esaminando il testo del predetto articolo della direttiva, va osservato che è innegabile, in primo luogo, che l'art. 16 disciplini le modalità di conduzione del colloquio personale innanzi alla sola Autorità accertante (la Commissione Territoriale in Italia), non occupandosi specificamente del tema in oggetto. Tuttavia, non vi è dubbio che la stessa norma esprima un'esigenza di tutela del diritto di difesa – inequivocabile è l'espressione "il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare...." che deve essere garantita all'interessato non solo nella fase amministrativa, ma anche nell'ambito della procedimento di natura giurisdizionale.

4.2.5.5 Ne consegue che, ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto - non siano state contestate al medesimo nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso.

Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione.

4.2.5.6 E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici.

La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell'istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione

deve essere strettamente correlata alla specificità dell'istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull'istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013).

4.2.5.7. Va, infine, osservato, a completezza del percorso argomentativo sinora sviluppato, che il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente.

Sul punto, è indubitabile che le ragioni in base alle quali il giudice (così come la Commissione Territoriale) può non accogliere la domanda di protezione non sono necessariamente legate alla ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, il quale può aver riferito circostanze che, seppur ritenute credibili dal giudice, sono valutate come estranee, come non rientranti nelle fattispecie contemplate dalla legge come fondanti le richieste di protezione internazionale o umanitaria.

Oltre alle ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza della domanda, il giudice non è in alcun modo tenuto a disporre l'audizione del richiedente anche ove il ricorso sia ritenuto inammissibile per questioni di natura processuale.

4.2.5.8. Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto:

"Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;

b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;

c) quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile."

Nel caso in esame il Tribunale di Lecce ha escluso la sussistenza delle condizioni che, in base ai principi sopra indicati, impongono di procedere a una nuova audizione, avendo ritenuto che le circostanze dichiarate dal ricorrente, come trasfuse nel verbale di audizione, devono ritenersi esaustive ai fini della decisione e che inoltre la difesa del ricorrente non aveva allegato circostanze nuove rispetto a quelle già dedotte innanzi alla commissione territoriale, tali da necessitare un ulteriore approfondimento istruttorio tramite l'audizione del richiedente stesso. Di tali ragioni, espressamente enunciate dal Tribunale, il ricorrente non si fa carico, omettendone qualsiasi critica, di talché la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

4.2 Il terzo motivo, declinato come vizio di violazione di legge in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria, è invece inammissibile perché volto ad una rivalutazione del merito della decisione.

4.2.1 Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360,

comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

4.2.2 Ciò posto, osserva il Collegio come, nel caso in esame, le censure avanzate dal ricorrente nel motivo in esame si compongano solo di generiche deduzioni che attingono lo scrutinio del merito della decisione, tramite la rilettura degli elementi di prova già correttamente valutati dai giudici del merito, con motivazione adeguata e scevra da possibili criticità argomentative, avendo il tribunale evidenziato l'infondatezza della richiesta di protezione umanitaria sia in conseguenza del generico giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente sia in relazione al mancato accertamento di una condizione di effettiva vulnerabilità di quest'ultimo che, peraltro, neanche aveva dimostrato un serio radicamento nella realtà sociale italiana.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese dell'odierno giudizio di legittimità, in assenza di difese da parte dell'amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 17.9.2020

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore

Il Presidente

Pietro Campanile

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Fabrizia [illegible]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 13 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Fabrizia [illegible]